

Con la sentenza n.10553/2013 la Cassazione ha stabilito che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio comportamento inadempiente con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti anche con riguardo ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle rispettive inadempienze. (Nel caso in questione, un lavoratore lamentava di essere stato licenziato per essere stato sorpreso su un ponteggio alto 15 metri, senza essere agganciato al cavo predisposto per la cintura di sicurezza, chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento. La Corte ha confermato il licenziamento, atteso che il lavoratore, prima del proprio inadempimento e nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto informare il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare o comunque segnalare l'inidoneità di quelle sin lì adottate.)

Sent. Cass. Lavoro n.10553 del 07/05/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)